## **BOZZE DI STAMPA** 14 febbraio 2011

N. 1

# SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (2518)

**EMENDAMENTI** 

E

## ORDINI DEL GIORNO

1.0.126 (testo 2)

Bianco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

- «Art. 1-bis.
- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalle vittime della criminalita` organizzata e dai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, si applicano i benefici fiscali, di cui all'articolo 2 commi 5 e 6 della legge 407/98 e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in materia di esenzione dall'IRPEF.
- 2. A decorrere dallo gennaio 2011, l'assegno vitalizio spettante alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 4 lettera b1) del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 e` elevato all'importo di cui all'articolo 1 comma 238 della legge n. 350 del 2003, da corrispondere nella misura comprensiva della perequazione automatica maturata.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le risorse di cui al comma 3.
- 3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione e` ammesso strettamente per esigenze di servizio ed e` in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio e` ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; e) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio

di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorita` indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### 2.842

# **D'Alia, Bianchi, Gustavino, Giai, Galioto, Poli Bortone, Sbarbati, Serra** Dopo il comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti:

«19-bis. In attesa di una riforma complessiva delle norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidita` ed inabilita` di cui alla delega contenuta nell'articolo 3, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonche´ del riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio e del terrorismo di cui alla delega contenuta nell'articolo 3 della legge 28 novembre 2005, n. 246, le pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall'aumento sulla pensione ordinaria maturata del 20 per cento ai titolari di 1 categoria – grandi invalidi – e del 10 per cento ai titolari dalla 2 alla 8 categoria per invalidita`) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere risarcitorio e ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono, rispettivamente, nella misura del 80 e del 90 per cento annuo.

19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19-bis, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010,n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione di quelli destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.».

## 2.843 D'Alia

Dopo il comma 19, aggiungere, il seguente:

«19-bis. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, la speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e` corrisposta ai fratelli e alle sorelle conviventi anche se non a carico della vittima. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche e, quanto a 5 milioni di euro per il 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 2.853

#### Saltamartini

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono erogati, a decorrere dallo gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, gia` concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalita` Organizzata.

19-ter. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per il 2011 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui al Programma "Fondi di riserva e speciali" nell'ambito della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

19-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della solidarieta` sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo II, comma 3, lettera I), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della solidarieta` sociale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita` di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

#### 2.854

### Saltamartini

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. A decorrere dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalle vittime della criminalita` organizzata e dai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, si applicano i benefici fiscali, di cui all'articolo 2 commi 5 e 6 della legge 407 del 1998 e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in materia di esenzione dall'IRPEF.

19-ter. A decorrere dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, l'assegno vitalizio spettante alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 4 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, e' elevato all'importo di cui all'articolo 1 comma 238 della legge 350 del 2003, da corrispondere nella misura comprensiva della perequazione automatica maturata. 19-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 19-bis pari a 5 milioni di euro e 19-ter pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2011, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».